



CITTA' DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499
– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352 – www.abanoterme.net

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 - Definizione

Ai fini del presente Regolamento è considerata “Unione Civile” il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che abbiano chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli successivi articoli.

Art.2 – Ambito di applicazione

Il regime amministrativo delle “Unioni Civili “ si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini stranieri iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Abano Terme, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n.1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n.223 del 30 maggio1989.

Art.3 – Istituzione del Registro delle Unioni Civili. Valenza dell’iscrizione

E’ istituito presso il Comune di Abano Terme, “*Il Registro Amministrativo delle Unioni Civili*”.

L’ufficio competente alla tenuta del Registro delle unioni civili viene individuato nel Servizio Anagrafe della Popolazione il quale è responsabile dei procedimenti di iscrizione, cancellazione e rilascio dell’attestato, nonché della modulistica necessaria e del monitoraggio del permanere dei requisiti e della veridicità delle autocertificazioni degli interessati;

La disciplina comunale sulle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa; essa pertanto non interferisce con il diritto di famiglia, né con alcuna normativa di tipo civilistico e comunque riservata alle competenze statali né con le competenze amministrative di qualunque altra pubblica amministrazione, né con il vigente regolamento dell’Anagrafe e dello stato civile.

Il Comune di Abano Terme si impegna a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per i giovani, genitori e anziani;
- d) sport e tempo libero;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti.

Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

All’interno del Comune di Abano Terme, chi si iscrive al registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza.

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti del Registro Amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 e succ.mod.

Art.4 – Iscrizione nel Registro

La iscrizione nel Registro è gratuita e può essere chiesta da due persone, di sesso diverso o del medesimo sesso, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela ma da vincoli affettivi o di reciproca assistenza morale e/o materiale, che siano residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Abano Terme e coabitanti dallo stesso periodo di tempo.

Il requisito della coabitazione dovrà risultare nella scheda anagrafica di famiglia degli interessati.

Per le iscrizioni nel Registro Amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso l'Ufficio comunale competente, muniti di documento di riconoscimento e compilino una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unitamente alla domanda di iscrizione nel Registro Amministrativo delle Unioni Civili, come da modello disponibile presso gli uffici o sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Non può essere richiesta l'iscrizione da coloro che siano già registrati come parti di un'altra unione civile, nè dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione nei registri di stato civile della separazione tra i coniugi, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio.

Art. 5 - Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro si verifica qualora :

- a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
- b) venga meno la situazione di coabitazione o di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
- c) venga meno l'iscrizione nella anagrafe della popolazione residente del Comune di Abano Terme di almeno una delle parti;
- d) si verifichi la morte di una delle parti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), in assenza di richiesta congiunta, il competente ufficio comunale provvede ad inviare, ai sensi della Legge n.241/1990 all'altro componente l'unione civile le comunicazioni relative alla cancellazione.

I componenti l'Unione Civile devono comunicare all'Ufficio competente, entro trenta giorni, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i dieci giorni successivi, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza del venir meno dei requisiti, pur in assenza delle necessarie comunicazioni da parte degli interessati, provvede d'ufficio alla cancellazione, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.

La violazione degli obblighi di comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati comporta l'immediata decadenza dei benefici eventualmente ottenuti *medio tempore* dagli inadempienti.

In caso di morte di una delle due parti, vengono fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali, previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio, continua a godere il convivente superstite.

Nel caso in cui permanga la coabitazione, ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio comunale competente provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art.7 della Legge n.241/1990.

Art. 6 - Attestato di iscrizione

I soggetti iscritti al Registro possono chiedere ed ottenere dal Comune di Abano Terme "L'attestato di iscrizione al registro delle Unioni Civili".

Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui al D.P.R. n.445/2000.

L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Norme finali.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare di approvazione dello stesso diverrà esecutiva a norma di legge.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24.10.2013